

COMUNE DI MOLTRASIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 novembre 1998, n. 42

INDICE

Capo I - Norme Generali

1. Oggetto e scopo del regolamento
2. Esenzioni
3. Pertinenze delle abitazioni principali
4. Aree divenute inedificabili
5. Valore aree fabbricabili
6. Validità dei versamenti dell'imposta
7. Modalità dei versamenti - Differimenti

Capo II - Norme finali

8. Norme abrogate
9. Pubblicità del regolamento e degli atti
10. Entrata in vigore del regolamento
11. Casi non previsti dal presente regolamento
12. Rinvio dinamico

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Articolo 2 - Esenzioni

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b-c)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'articolo 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziato dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziato dall'ente non commerciale utilizzatore.

Articolo 3 - Pertinenze delle abitazioni principali

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d-e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di ICI, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o comunque ad una distanza non superiore a 300 metri.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

6. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, purché residenti.

Articolo 4 - Aree divenute inedificabili

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro tre anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

Articolo 5 - Valore aree fabbricabili

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'ICI vengono determinati come dal seguente prospetto:

AZZONAMENTO (come delimitato dagli strumenti urbanistici in vigore)	VALORE VENALE per mq.
<u>B1 ZONE DI COMPLETAMENTO</u> Comprendono quelle parti del territorio comunale parzialmente o totalmente edificate non interessate da edifici di carattere storico-artistico o di pregio ambientale. Il valore contenuto assegnato a tali aree é giustificato dal fatto che il Piano Regolatore vincola l'edificabilità delle stesse alla condizione della aderenza a costruzioni già esistenti, entro il limite massimo del 30% della superficie coperta dai singoli piani.	5,16=
<u>C1 ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE</u> Comprendono le parti del territorio inedificate, destinate alle future espansioni dell'abitato. Il valore attribuito é da ricondursi al fatto che lo strumento urbanistico comunale vigente vincola il rilascio di concessioni alla condizione dell'adozione di Piano di Lottizzazione esteso a tutti i lotti individuati dalla tavola di azionamento. Le opere di urbanizzazione inoltre risultano incomplete se non addirittura inesistenti.	5,16=
<u>C2 ZONE PER L'EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE</u> Comprende le parti del territorio interessate all'espansione edilizia in cui la edificazione é subordinata alla redazione e all'approvazione di Piani Particolareggiati da realizzare in sequenza come previsto dal P.R.G. Le aree in questione sono sprovviste di opere di urbanizzazione.	5,16=
<u>D1 ZONE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ATTIVITÀ MISTE ESISTENTI</u> Comprendono le parti del territorio comunale destinate ad attività artigianali o industriali o miste da tempo esistenti in luogo. Sono comunque ammessi ampliamenti e nuove costruzioni. Le opere di urbanizzazione in queste aree risultano però incomplete.	5,16=
<u>D2 ZONE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ARTIGIANALI DI NUOVA FORMAZIONE</u> Comprendono parti del territorio destinate ad ospitare nuove attività produttive e artigianali. In queste zone le edificazioni potranno avvenire solo mediante Piano di Lottizzazione convenzionata. Il valore contenuto assegnato a tali aree é da giustificarsi con il fatto che mancano totalmente le opere di urbanizzazione.	5,16=

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

Articolo 6 - Validità dei versamenti dell'imposta

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'ICI eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Articolo 7 - Modalità dei versamenti - Differimenti

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n-o)

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

- a) il concessionario della riscossione dei tributi;
- b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- c) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;

d) il versamento tramite il sistema bancario.

2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di trenta giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il secondo grado.

Articolo 7 bis - Misura degli interessi sugli avvisi di liquidazione e accertamento

1. Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 13 della legge 13 maggio 1999 n. 133, nonché dell' art. 6 del D. Lgs. 504/92, la misura degli interessi per i provvedimenti di accertamento e liquidazione emessi a partire dalla data di esecutività del presente regolamento è fissata nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali:
 - Fino al 31.12.1993: 4,5% semestrale
 - Dal 1.01.1994 al 31.12.1996 3% semestrale
 - Dal 1.01.1997 2,5% semestrale
2. Gli interessi spettanti sui rimborsi, ove disposti, sono dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali, per tutti i provvedimenti emessi a partire dal primo giorno dell'anno di validità del presente regolamento:
 - Fino al 31.12.1993: 4,5% semestrale
 - Dal 1.01.1994 al 31.12.1996 3% semestrale
 - Dal 1.01.1997 2,5% semestrale
3. Restano impregiudicati i provvedimenti emessi antecedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni citate nel presente articolo, sulla base della normativa vigente.

CAPO II - NORME FINALI

Articolo 8 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 9 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 10 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 11 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- a) le leggi nazionali e regionali
 - b) lo Statuto comunale
 - c) i regolamenti comunali.

Articolo 12 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
